

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1) Inderogabilità delle condizioni generali di acquisto.

Le condizioni generali di acquisto stabilite da Metalcastello ed accettate dal Fornitore sono applicabili a tutti i contratti di fornitura anche se non espressamente richiamate in ogni singolo ordine scritto o verbale una volta che siano conosciute dal Fornitore. L'esecuzione della fornitura da parte del Fornitore si intende, in ogni caso come accettazione tacita delle presenti condizioni e di quelle specifiche espresse nell'ordine. Saranno considerate valide in deroga alle condizioni generali di acquisto solo le pattuizioni espressamente sottoscritte da Metalcastello.

2) Natura del Contratto.

Tutti i contratti Metalcastello sono soggetti alla disciplina prevista dagli art.li 1520 C.c. e seguenti (vendita con riserva di gradimento) se trattasi di contratti di fornitura e alla disciplina degli art.li2222 C.c. se trattasi di contratti d'opera.

3) Conclusione del contratto.

Il contratto si intende concluso nel momento in cui a Metalcastello perverrà la conferma d'ordine del Fornitore, ovvero nel momento in cui il Fornitore pone in esecuzione l'ordine. L'ordinativo si intenderà comunque accettato ed il contratto concluso, decorsi 15 (quindici) giorni senza alcuna contraria comunicazione da parte del Fornitore. Metalcastello, prima della conclusione del contratto, potrà sempre revocare o modificare l'ordinativo.

4) Termini di consegna dei prodotti.

I termini di consegna indicati da Metalcastello nell'ordinativo sono sempre essenziali per l'acquirente. Qualora il Fornitore non sia in grado, per causa tecnica o organizzativa, di rispettare il termine essenziale posto da Metalcastello, deve darne comunicazione entro 24 ore, in difetto il termine di intenderà accettato.

5) Luogo di consegna.

La consegna deve avvenire nel luogo indicato sull'ordine. Nel caso di consegna in luogo diverso dallo stabilimento del produttore il Fornitore risponde della perdita o dei danni ai prodotti causati dal trasporto, anche per fatto imputabile al trasportatore. I prodotti non verranno accettati se non accompagnati da un documento di trasporto indicante la data, il numero dell'ordine e la specificazione precisa del materiale e altri dati eventualmente richiesti.

6) Ritardo nella consegna.

Per l'essenzialità del termine, ogni ritardo è ugualmente grave e fonte delle medesime conseguenze ed obbligazioni. In ogni caso di ritardo, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, Metalcastello potrà a sua scelta:

- a) approvvigionarsi presso altri fornitori dei prodotti non consegnati, al prezzo che verrà richiesto. In tal caso il prezzo sarà addebitato al Fornitore che nulla potrà obiettare in merito;
- b) risolvere con effetto immediato il contratto con semplice comunicazione al Fornitore;
- c) accettare la consegna in ritardo applicando una penale – da compensarsi immediatamente al momento del pagamento del prezzo – pari allo 0,7% del prezzo medesimo per ogni giorno di calendario di ritardo.

7) Caratteristiche dei prodotti.

I prodotti dovranno essere perfettamente conformi ai disegni, pezzi campioni e a tutte le indicazioni fornite da Metalcastello. Essi dovranno essere eseguiti a regola d'arte.

Metalcastello si riserva il diritto di modificare i disegni, gli stampati, i campioni o l'indicazione delle caratteristiche dei prodotti. Metalcastello si riserva il diritto di rifiutare i prodotti anche dopo averli ricevuti in consegna qualora essi non abbiano le caratteristiche indicate o altri difetti. Non è consentita alcuna percentuale di scarto, salvo casi specifici concordati di volta in volta.

8) Controllo e gradimento dei prodotti.

Metalcastello effettuerà o farà effettuare dai propri Clienti presso il proprio stabilimento il controllo dei prodotti e qualora l'esito sia positivo esprimerà il proprio benessere.

Il benessere si intenderà comunque espresso decorsi 9 mesi dalla ricezione della merce.

Metalcastello sarà libera di non accettare quelle forniture o quei prodotti che a Suo insindacabile giudizio non posseggano le caratteristiche richieste.

9) Restituzione dei prodotti e risarcimento danno.

I prodotti non accettati saranno messi a disposizione del fornitore per il ritiro. Qualora ciò non avvenga in congruo termine, Metalcastello sarà autorizzata a spedire i prodotti con ogni onere (imballo, trasporto etc.) a carico del fornitore e con esclusione di ogni responsabilità per danni, perdite e ogni altro evento pregiudizievole che dovesse verificarsi. Il Fornitore sarà obbligato a risarcire ogni danno subito ed in particolare trattandosi di contratto d'opera sarà obbligato a risarcire il costo del prodotto semilavorato di Metalcastello (materiali, lavorazioni). L'ammontare relativo sarà addebitato al Fornitore che dovrà provvedere immediatamente al pagamento.

10) Prezzi.

I prezzi stabiliti dalle parti si intendono invariabili per tutto il corso della fornitura, anche qualora si verificano aumenti del costo di materie prime o del lavoro, aumento noli, trasporti, tasse, dazi. Pattuizioni in deroga dovranno essere convenute nel testo dell'ordinativo ed accettate per iscritto da Metalcastello.

11) Responsabilità del Fornitore .

L'accettazione dei prodotti non fa venire meno la responsabilità del fornitore per difetti, vizi mancanza di caratteristiche dei prodotti.

La responsabilità permane anche oltre il decorso dell'anno dalla fornitura.

Metalcastello, ricevuta da un proprio Cliente una denuncia di vizio o una comunicazione di danni, trasmetterà al Fornitore la denuncia o la comunicazione entro 15 (quindici) giorni.

Il Fornitore dovrà affiancare Metalcastello per far valere eventuali ragioni da opporre al Cliente; in ogni caso Metalcastello non ha alcun obbligo di sostenere una lite in beneficio del Fornitore. Il Fornitore è obbligato al risarcimento di tutti i danni subiti o subenti da Metalcastello.

12) Obbligo di riservatezza. Disegni e materiali.

Il Fornitore dovrà osservare la più scrupolosa riservatezza sui suoi rapporti con Metalcastello e sugli affari di Metalcastello stessa.

I disegni, i calibri, i pezzi campione e modelli, nonché qualunque altro bene fornito da Metalcastello, resteranno di proprietà di Metalcastello; non potranno essere duplicati, copiati e imitati e dovranno essere restituiti unitamente alla fornitura per la quale sono stati utilizzati in buono stato di conservazione, sotto pena di risarcimento dei danni e addebito delle spese di sostituzione o riparazione.

13) Conformità dei prodotti.

Tutti i prodotti o servizi serviti devono soddisfare tutti i requisiti richiesti dai disegni / documentazione fornita, le leggi ed i requisiti di sicurezza relativi al prodotto/servizio fornito. Il Fornitore dovrà mettere in essere tutti i processi per garantire che i prodotti / servizio forniti rispettino tutti i requisiti di legge/sicurezza relativi all'uso di sostanze proibite o soggette a restrizione nel loro contenuto e nel processo di produzione. Al fine di soddisfare i termini di questo contratto il Fornitore dovrà soddisfare ogni richiesta dovuta all'applicazione della legge in qualsiasi momento, con speciale riferimento alla direttiva Europea EC 1907/2006 relativa alla registrazione, valutazione ed autorizzazione dei prodotti chimici (REACH) e ad ogni modifica che potrà venire apportata in futuro, come ad ogni qualsiasi altra regolamentazione applicabile in materia.

14) Responsabilità sociale dell'azienda.

Metalcastello dichiara di accettare e lavorare in conformità con i dieci principi citati nella dichiarazione dell'United Nations Global Compact per quanto riguarda i diritti umani, condizioni di lavoro, rispetto dell'ambiente e che questi principi saranno parte integrante della strategia aziendale. Questi dieci principi citati nella dichiarazione dell'United Nations Global Compact devono essere parte integrante dell'azienda e delle sue attività, conseguentemente anche il Fornitore dovrà osservare tale principi. La non osservanza di uno qualsiasi di tali principi porterà all'immediata risoluzione del contratto di fornitura.

15) Risoluzione del rapporto.

Metalcastello ha facoltà di risolvere in qualsiasi momento il rapporto di fornitura, anche se ha avuto parziale esecuzione; ovvero ha la facoltà di sospendere l'esecuzione con un semplice preavviso di giorni 5 (cinque). Il fornitore non potrà chiedere danni o indennizzi di sorta.

16) Foro competente.

Le controversie che insorgeranno fra le parti dall'esecuzione dei rapporti di fornitura, ovvero dalla violazione degli obblighi di cui agli art.li 12 e 13, nonché dalla violazione di una qualunque delle condizioni generali di fornitura, che non sarà possibile comporre con procedura arbitrale per il rifiuto di una delle parti di farvi luogo, saranno di competenza del Foro di Bologna.

Si sottraggono a questa norma le ipotesi di competenza inderogabile e le controversie domande fra le parti che siano connesse o accessorie a controversie con i Clienti Metalcastello; in tal caso la competenza territoriale spetterà al Foro competente per la controversia fra Metalcastello ed il suo Cliente.